

Delibera n. 21165**Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti di Azimut Capital Management sgr s.p.a. per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d) del d. lgs. n. 58/1998 e disposizioni di attuazione**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ("Regolamento Intermediari");

VISTO il regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ("Regolamento Congiunto");

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza ispettiva svolta nei confronti di Azimut Capital Management SGR S.p.A. (anche "Società") nel periodo compreso tra 19 marzo 2018 e il 21 novembre 2018;

VISTA la lettera prot. n. 0164791/19 del 28 marzo 2019, notificata in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza SGR e OICR (di seguito "DIN") - ha contestato alla società Azimut Capital Management SGR S.p.A. le seguenti violazioni:

- art. 21, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 58/1998 e delle relative norme di attuazione, che impongono ai soggetti abilitati di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento;

- art. 21, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 58/1998, che impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nonché dell'art. 40 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, che disciplina l'adeguatezza degli investimenti;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 29 marzo 2019, con cui la Società ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento e istanza di proroga del termine per il deposito delle memorie difensive;

RILEVATO che l'accesso è stato effettuato tra il 16 aprile 2019 e il 30 aprile 2019;

RILEVATO che alla richiesta di proroga è stato dato positivo riscontro in data 1° aprile 2019;

VISTA la nota del 9 maggio 2019 con cui la Società ha inoltrato una richiesta di chiarimenti in merito alla scadenza del termine per la presentazione di memorie e documenti;

RILEVATO che alla richiesta di chiarimenti è stato dato riscontro in data 10 maggio 2019;

ESAMINATA la nota pervenuta il 14 giugno 2019, con cui la Società ha presentato deduzioni scritte e documenti;

VISTA la Relazione per la Commissione del 9 ottobre 2019, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le difese presentate dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione della sanzione;

VISTA la nota del 9 ottobre 2019, con cui la predetta Relazione USA è stata trasmessa alla Società;

ESAMINATE le controdeduzioni presentate dalla parte con nota dell'8 novembre 2019, in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione USA, corredate da apposita documentazione di supporto;

RITENUTO che le difese svolte, considerate nel loro complesso: i) ripropongono fundamentalmente - dando risalto a taluni specifici aspetti - le osservazioni già formulate dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative; ii) non sostanziano argomentazioni atte a qualificare diversamente le condotte contestate;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d) del TUF e delle relative norme di attuazione, avendo particolare riguardo:

- al sistema di profilatura della clientela adottato dalla Società, il quale non ha consentito la corretta e completa individuazione delle caratteristiche degli investitori, non essendo stati adottati presidi idonei a mitigare il rischio connesso all'autovalutazione da parte degli stessi, con ciò determinando, nella concreta operatività, una generalizzata polarizzazione della clientela nelle classi di rischio più elevate;

- al sistema di mappatura dei prodotti, il quale non è risultato pienamente idoneo a determinare correttamente il profilo di rischio dei prodotti stessi e, nello specifico, degli OICR di case terze;

- al processo di valutazione dell'adeguatezza e, nello specifico, alle carenze riscontrate attinenti alla mancanza di coerenza tra le caratteristiche della clientela e la tipologia di operazioni poste in essere;

VISTO l'art. 190 del TUF, applicabile *ratione temporis*, il quale prevede, per la mancata osservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;

VISTI gli artt. 194-*quater*, comma 1, e 194-*septies* del TUF che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194-*bis* del TUF che, nella versione applicabile *ratione temporis*, prevede che: *"nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:*

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stesse, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a) quanto alla gravità, risultano accertate svariate irregolarità e carenze che hanno caratterizzato il processo di valutazione dell'adeguatezza nel suo complesso, che costituisce un profilo chiave dell'operato aziendale; inoltre, alcune anomalie hanno avuto conseguenze sulla profilatura di tutta la clientela della SGR, come la riscontrata polarizzazione della stessa nelle classi di rischio più elevate, che ha riguardato il 90% circa degli investitori;

b) la violazione risulta ascrivibile alla Società quantomeno a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria della Società, dall'analisi dell'ultimo bilancio disponibile (31 dicembre 2018) risulta un patrimonio netto di 295 milioni circa e un utile di esercizio pari a circa euro 47 milioni;

- d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso le irregolarità emerse;
- e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi in correlazione alle anzidette violazioni;
- f) la Società si è attivata in un'ottica collaborativa con la Consob, al fine di adottare le misure correttive volte a superare i rilievi segnalati;
- g) la Azimut Capital Management SGR è già stata sanzionata per la violazione delle norme in materia di profilatura della clientela, mappatura dei prodotti e valutazione dell'adeguatezza;
- h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
- h-bis) risultano avviate da parte della Società, in tempi recenti, iniziative finalizzate a rimuovere le irregolarità procedurali accertate;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

E' applicata nei confronti della Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede in Via Cusani n. 4 – Milano, la sanzione amministrativa pecuniaria di **euro 200.000,00**, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente *fac-simile* precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

<< Precedente Successivo >>